



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ.STACCATA DI LECCE

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	BOTTAZZI	COSIMO	Presidente
<input type="checkbox"/>	AIELLO	GIOVANNI FABIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE LORENZI	ALESSANDRO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 656/09 depositato il 09/03/2009
- avverso la sentenza n° 804/01/2007 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:

**[REDACTED]**  
difeso da:  
VILLANI AVV. MAURIZIO  
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA LECCE S.P.A.  
VIA DALMAZIO BIRAGO 60/A 73100 LECCE LE

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 059 2004 00552166 45 I.V.A. 1996

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 656/09

UDIENZA DEL

04/06/2012

ore 09:00

SENTENZA

N°

81/22/12

PRONUNCIATA IL:


4 GIU. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

18 GIU. 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO  
Vittoria Mura



*[Handwritten signature]*

In data 19 maggio 2005, la concessionaria per la riscossione della provincia di Lecce, oggi *Equitalia Sud* Spa, notificava al signor [REDACTED] una cartella di pagamento portante di iscrizione a ruolo dell'importo di € 52.059,13 relativa all'Iva dovuta per il 1996, dichiarata ma non versata.

La cartella era impugnata dal contribuente il quale eccepiva la nullità della stessa in quanto non preceduta dalla comunicazione di irregolarità *ex att. 36 bis*, comma 3, del DPR n. 600/73 ed art. 54 *bis*, comma 3, DPR n. 633/72, la nullità per difetto di motivazione e per difetto di sottoscrizione nonché la nullità in quanto notificata oltre il termine di decadenza di cui all'articolo 25 del DPR n. 602/73. Chiedeva, per tali motivi, doversi dichiarare illegittima la pretesa tributaria, con vittoria di spese.

L'Ufficio si costituiva in giudizio mediante deposito di note nelle quali ribadiva la correttezza del proprio operato, del quale chiedeva la conferma con condanna di controparte alle spese del giudizio, facendo rilevare, in particolare, come l'eccezione riguardante la sollevata violazione dell'art. 25 del DPR n. 602/73 potesse essere mossa unicamente nei confronti del concessionario della riscossione.

Anche quest'ultimo, in quanto chiamato in giudizio, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo questi un semplice incaricato della esazione tributi iscritti ruoli esecutivi, eccependo, comunque, la tempestività della notifica e, nel merito, l'infondatezza delle eccezioni di parte ricorrente.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con la sentenza n. 804/01/07 del 26 settembre 2007 - 30 luglio 2008, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 280/05 e della legge n. 156/05, di conversione del DL n. 106/05, riteneva che l'eccezione di decadenza sollevata dal contribuente fosse meritevole di accoglimento per cui, attribuendole carattere assorbente sulle altre, accoglieva il ricorso compensando le spese.

Appella ora l'Agenzia delle Entrate sollevando, preliminarmente, la carenza di motivazione e la contraddittorietà della sentenza impugnata. Ritendendo

*CAS*

erronea l'applicazione della legge n. 156/05, di conversione del DL n. 106/05, riconosciuta dai primi Giudici, fa presente che la cartella sarebbe ossequiosa della normativa di cui all'art. 25 del DPR n. 602/73 nella formulazione all'epoca vigente evidenziando come la cartella sia stata preceduta, così come risulta dall'interrogazione al sistema informativo della A.T., dalla comunicazione di irregolarità contenente gli esiti dell'effettuato controllo della dichiarazione al netto degli sgravi effettuati per l'anno in contestazione, per cui il contribuente era perfettamente a conoscenza della rettifica operata dall'Ufficio. In base a tanto, richiamando precedenti giurisprudenziali, chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga riconosciuta legittima la cartella di cui è causa, con vittoria di spese.

Anche il concessionario della riscossione produce appello, facendo presente come la cartella di cui si tratta sia stata preceduta dall'invio di due comunicazioni di irregolarità, ragion per cui verrebbe spiegato il lasso temporale intercorso tra la data di consegna del ruolo e quella di notifica della cartella stessa. Ritenendo che l'art. 25 del DPR n. 602/73 debba applicarsi unicamente nella sua formulazione in vigore al momento della notifica della cartella, chiede, in riforma dell'impugnata sentenza, il riconoscimento della legittimità del suo operato rinnovando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con condanna di controparte alla rifusione delle spese processuali.

Resiste il contribuente con controdeduzioni con le quali, preliminarmente, solleva l'inammissibilità dell'appello per apparente critica della sentenza impugnata e per l'infondatezza dei motivi di censura relativi alla carenza di motivazione della stessa. Ritenendo infondata anche la censura relativa alla violazione della normativa di cui al Dec. Lgv. n. 193/01, ribadisce i motivi di illegittimità della cartella di cui è causa già sollevati in primo grado e chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.

Fissata la data dell'udienza di trattazione per il 4 novembre 2011, nel corso di questa il procuratore costituito ha dichiarato l'avvenuto decesso del contribuente per cui la Commissione ha dichiarato interrotto il giudizio.

L'Agenzia delle Entrate, con istanza del 21 febbraio 2012 ne ha formalmente chiesto la riassunzione con la fissazione di data di trattazione della proposta impugnativa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli appelli proposti devono essere rigettati, con la conseguente conferma della decisione assunta dai primi Giudici, per i seguenti motivi.

Occorre precisare come, conformemente a quanto indicato dalla CTP, l'eccezione della decadenza sollevata dal contribuente debba essere esaminata preliminarmente, in ragione del suo carattere assorbente.

Con la sentenza n. 280 del 15 luglio 2005 la Corte Costituzionale ha sancito che l'art. 25 del D.P.R. 602/73, così come modificato dal D.Lgs. 193/2001 era da considerarsi incostituzionale *«nella parte in cui non prevedeva un termine fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600»*.

La sentenza della Consulta, nell'enunciare l'addizione del termine finale per la notifica della cartella ha inteso spostare il baricentro del rapporto tra il contribuente e il Fisco, eliminando ogni interesse ed attenzione in ordine alle attività "interne" agli Uffici, come quella riguardante la formazione del ruolo e la sua consegna all'esattore concessionario, considerate prive di rilievo nella dialettica del rapporto d'imposta. Ciò che conta, dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, è che l'attività esterna (la notifica della cartella) venga posta in essere in un termine inderogabile, tale ritenuto dalla Corte costituzionale, e che il legislatore ha discrezionalmente fissato.

A seguito della sentenza n. 280/05 indicata è intervenuto il legislatore il quale, con la legge n. 156 del 31 luglio 2005 (di conversione del D.L. n. 106/2005), ha stabilito, rispettando così la statuizione della Corte Costituzionale, una disciplina transitoria per i rapporti che, secondo la disciplina dichiarata incostituzionale, erano ancora pendenti.

Con la legge di conversione (156/2005) è stato aggiunto un comma 5 *bis* al DL n. 106/95 che, alla lettera c) prevedeva che la notifica delle cartelle di pagamento - con riferimento alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, come quella di specie - andava effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Appare interessante, in proposito, ricordare che la stessa introduzione del comma in oggetto così testualmente recitava: *“Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza.....”*

In tal modo, il legislatore, contemperando gli interessi pubblici e privati, ha salvato i termini di prescrizione delle cartelle riguardanti gli anni d'imposta 1999 e seguenti: l'applicazione dell'art. 36 *bis* alle dichiarazioni IVA 1999 - presentate nel 2000 - doveva avvenire entro il 31 dicembre 2005.

Nulla ha potuto il legislatore - poiché sarebbe significato violare il precetto stabilito dalla Corte Costituzionale - per le dichiarazioni IVA riguardanti anni anteriori al 1999, come quello di specie.

Infatti, applicando la norma introdotta dalla legge n. 156/2005, considerato che la dichiarazione IVA per la quale si è proceduto all'iscrizione a ruolo *ex art. 36 bis* è stata prodotta nel 1997 (si tratta dell'IVA riguardante il periodo d'imposta 1996), ne consegue che il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento impugnata era il 31 dicembre 2001.

E' dunque provato, in quanto di tutta evidenza dal momento che la cartella oggetto di causa è stata notificata il 19 maggio 2005, che il termine stabilito dalla legge al momento della notifica della cartella in oggetto era spirato da oltre 3 anni e che pertanto nessuna pretesa impositiva poteva essere fatta valere dall'Amministrazione finanziaria.

Quanto sinora indicato è avvalorato dalla totalità degli arresti della Corte di Cassazione, ai quali questa Commissione intende uniformarsi facendone proprie le conclusioni, secondo cui *«nell'attuale ordinamento giuridico tributario, alla luce dei recenti interventi del legislatore e della giurisprudenza del giudice delle leggi, non assume alcuna rilevanza l'attività "interna" degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, considerata priva di rilievo agli effetti del rapporto giuridico d'imposta. Trovano pertanto piena applicazione, nella risoluzione delle controversie - ancorché già instaurate e pendenti -..... le novellate disposizioni relative ai termini di notificazione al contribuente»* (Cass. n. 27216 del 20 dicembre 2006. *Ex pluribus*: Cass. n. 26106/05, Cass. n. 26421/05, Cass. n. 1435/06, Cass. n. 16826/06. Nella giurisprudenza di merito: CTP Livorno, 24 novembre 2005 -17 novembre 2005 n. 148. CTP Siracusa, sez. I 18 ottobre 2005 - 3 ottobre 2005 n. 143, CTR Emilia Romagna del 16 novembre 2005, n. 77).

Quanto alle spese, la Commissione ritiene doverne statuirne la compensazione in considerazione delle incertezze giurisprudenziali e della pronunzia della Corte Costituzionale avvenuta in epoca coeva alla notifica della cartella.


#### PQM

La Commissione rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e l'appello del concessionario per la riscossione e conferma l'impugnata sentenza. Spese compensate.

Lecce, 4 giugno 2012,-

IL RELATORE

(dott. Giovanni Fabio Aiello)



IL PRESIDENTE

(dott. Cesimo Bottazzi)

